


CODICE COMUNE 11018	Delibera	numero	d a t a
 <i>Città di MAGENTA</i>	C.C.	15	23/03/2016

OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### *Seduta di Prima convocazione*

L'anno duemilasedici (2016), addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, **presidente** si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Dott. **Giacomo Andolina**.

1.	INVERNIZZI GIANMARCO	Sindaco	SI
2.	COMUNALE VINCENZO		SI
3.	GALEAZZI EUGENIO		SI
4.	MENGONI ELISABETTA		SI
5.	PRETI ELEONORA		SI
6.	COLOMBO MARIA ANGELA		SI
7.	SCIGLIANO RITA		SI
8.	MAINO MADDALENA LUISA		SI
9.	AMBROSIO ELISABETTA		SI
10.	TOMASSINI TIZIANO		SI
11.	VULCANO MANUEL		SI
12.	VIGLIO NATALE MAURIZIO		SI
13.	MORABITO ROCCO		SI
14.	LAMI GIOVANNI		SI
15.	SGARELLA detto LANTICINA FELICE		SI
16.	GELLI SIMONE		SI
17.	GARANZINI GIUSEPPE		SI

Presenti n. 17 assenti n. 0

# CITTA' DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 23/03/2016

## DELIBERA N. 15

OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

- **VISTO** l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- **RICHIAMATO** il D.M. 1° marzo 2016 che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali;

- **VISTO** l'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

- **RILEVATO** che l'art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni*

*tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità*

*contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.*

- **VISTA** la legge di stabilità 2016 – legge 28 dicembre 2015 n. 208 -, che ha introdotto delle modifiche legislative alle norme regolanti l'applicazione della I.U.C. e di conseguenza anche della TARI;

- **RITENUTO**, per quanto sopra evidenziato, di dover modificare il testo del regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 luglio 2014 al fine di adeguarlo alla attuale normativa dando atto che per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 ;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n. 2 astenuti (Vulcano, Garanzini), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 15 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare il nuovo regolamento sulla “**Tassa sui rifiuti** ” (TARI), allegato alla presente deliberazione, con tutte le modifiche rispetto a quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30 luglio 2014 ;
- Di dare atto che tutte le modifiche introdotte dalla legge 28/12/2015 n. 208, legge di stabilità 2016, entreranno in vigore dal **1° gennaio 2016**.
- Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Successivamente con separata votazione:

Con voti n. 10 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n. 2 astenuti (Vulcano, Garanzini), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 15 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Delibera C.C. n. 15 in data 23/03/2016

OGGETTO:MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Eleonora Preti

Dott. Giacomo Andolina

-----  
--

ORIGINALE

-----  
--



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 20**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2016

Il Responsabile di Settore  
Dott. Davide Fara

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Davide Fara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777  
Eleonora Preti;2;1517526



**CITTA di MAGENTA**

**Regolamento per l'applicazione della  
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**N.B. – In grassetto sono evidenziate le variazioni rispetto al Regolamento TARI  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 luglio 2014**

## Indice

Art. 1 – Oggetto.....	pag.....	4
Art. 2 – Natura del tributo.....		4
Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti .....		4
Art. 4 - Rifiuti assimilati agli urbani.....		5
Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....		5
Art. 6 – Presupposto impositivo.....		6
Art. 7 – Base imponibile .....		7
Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....		8
Art. 9 - Esclusione dall’obbligo di conferimento .....		9
Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....		10
Art. 11 – Obbligazione tributaria.....		11
Art. 12 – Determinazione della tariffa di riferimento .....		11
Art. 13 – Soggetto attivo.....		12
Art. 14 – Soggetti passivi .....		12
Art. 15 – Occupanti utenze domestiche .....		13
Art 16 – Categorie utenze non domestiche.....		14
Art. 17 – Esclusioni .....		15
Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche .....		15
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....		16
Art. 20 - Riduzioni per il recupero .....		16
Art. 21 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....		17
Art. 22 -Agevolazioni .....		17
Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....		19
Art. 24 – Piano Finanziario .....		19
Art. 25 – Tributo giornaliero.....		19



Art. 26 – Tributo provinciale .....	20
Art. 27 – Versamento e riscossione del tributo .....	20
Art. 28 – Dichiarazione.....	21
Art. 29 – Accertamento .....	22
Art. 30 – Norme transitorie e finali.....	22

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Magenta a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

**Il presente regolamento recepisce anche le modifiche introdotte alla legislazione in materia dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.**

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 – Natura del tributo**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

## **Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

#### **Art. 4 - Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, sono assimilati agli urbani i rifiuti definiti nell'Allegato C "Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani" del "Regolamento comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e pulizia strade" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2009 e s.m.i.

#### **Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

### **Art. 6 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili almeno su tre lati anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come: terrazze coperte, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi coperti;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze anche se censite al catasto urbano con mappale o subalterno diverso dall'abitazione, per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, chiuse o chiudibili su tre lati;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive e di servizi in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi non centralizzati di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 7 – Base imponibile**

1 La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 4.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,80. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,80 metri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta.

**5.** Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti agli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

**6.** Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**7.** Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

**8.** Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

**1.** Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili per tutto l'anno, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali e volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d) le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, oppure per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti

abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;

- e) le aree impraticabili, in abbandono, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione, purché di fatto non utilizzate, nonché le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- f) le aree scoperte non operative non suscettibili di produrre rifiuti, quelle adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo, e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività.

**2.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, con validità non retroattiva rispetto alla data di presentazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

**1.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

**2.** Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

## **Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, secondo le disposizioni normative vigenti, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree, limitatamente a quelle adibite all'effettivo esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 527/1988 come convertito con L. n. 45/1989, adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nell'Allegato C "Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani" del regolamento comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e pulizia strade, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2009 e s.m.i.

4. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie complessiva una riduzione pari al 10%.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;



b) presentare entro il termine di presentazione della denuncia, la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione.

7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Art. 11 – Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, oppure è variata o modificata e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

### **Art. 12 – Determinazione della tariffa di riferimento**

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di scarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza secondo criteri razionali, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

di cui ai commi precedenti. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**6.** All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

**7.** E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658 della Legge e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte fissa e variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

**8.** Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicheranno puntualmente non appena sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.

### **Art. 13 – Soggetto attivo**

**1.** Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**2.** In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

### **Art. 14 – Soggetti passivi**

**1.** Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 6 .

**2.** In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**3.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 15 – Occupanti utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche seguenti:

- condotte da soggetti non residenti nel Comune;
  - alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE);
  - alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti);
  - alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti;
- si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona giuridica o da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di dichiarazione documentata, in 1 unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

### **Art 16 – Categorie utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## Art. 17 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i. La somma attribuita al Comune ai sensi del predetto articolo è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo.
3. Sono esclusi dalla tassazione per impossibilità di individuazione tra soggetto attivo e passivo, gli stabili e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

## Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %
  - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %;
  - c) **unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso: riduzione dei due terzi**
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta al 70%, nella parte fissa e nella parte variabile, con riferimento ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 18.

### **Art. 20 - Riduzioni per il riciclo**

1. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica dichiarazione prodotta dal contribuente, in cui si dimostri con idonea documentazione le misure applicate ai fini dell'applicazione del riciclo diretto, oppure rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Al fine di determinare la percentuale di riduzione, in ogni caso non superiore al 50%, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo, alla quantità totale presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come da formula seguente:

$$\text{Prid.} = \text{Qar} / \text{Qtp}$$

dove:

**Prid** = percentuale riduzione

**Qar** = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo

**Qtp** = quantità totale presunta (  $K_d$  medio x superficie totale locali dove si generano rifiuti avviati al recupero)

**4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposita dichiarazione entro la data di presentazione della stessa , consegnando la documentazione ivi indicata . La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.**

#### **Art. 21 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta definito nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed altresì nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto effettuato.
2. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti che rientrano in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i locali e le aree situate fuori dal perimetro di raccolta la tariffa è dovuta nella misura del 30%. Tale riduzione non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 22 –Agevolazioni**

1. Le agevolazioni sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione.
2. Per le scuole paritarie di ogni ordine e grado, alla tariffa si applica una riduzione del 70%.
3. **Per le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi al Cittadino – Servizi Sociali, si procede all'esonero e allo sgravio totale del tributo.**
4. **Si procede all'esonero e allo sgravio totale del tributo anche per le abitazioni occupate da un nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE ORDINARIO), non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico stabilito annualmente dall' I.N.P.S.**

**Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità.**

**5.** Le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno possono usufruire, a seguito di apposita richiesta, della riduzione nella misura massima del 30% della tariffa, qualora posseggano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a. quale giovane coppia deve intendersi 2 persone di sesso diverso che abbiano contratto matrimonio secondo rito civile o religioso, di età non superiore ad anni 35 al 1° gennaio dell'anno in corso;
- b. il reddito complessivo lordo ai fini irpef del nuovo nucleo familiare non deve essere superiore alla somma massima di € 40.000,00. Il reddito complessivo lordo è dato dalla somma dei singoli redditi dei componenti il nuovo nucleo familiare con riferimento all'anno precedente al matrimonio.
- c. il reddito complessivo lordo a fini irpef del nuovo nucleo familiare deve derivare dal reddito di lavoro dipendente ed autonomo e da eventuali pensioni.
- d. la superficie dell'abitazione e relativa pertinenza da assoggettare alla tariffa non può essere superiore a mq 90.

La riduzione del presente comma ha effetto a partire dall'anno di riferimento . La riduzione può essere estesa fino a due periodi di imposta successivi all'anno di matrimonio.

**6.** Le agevolazioni, una volta concesse, non devono essere richieste per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione, **ad eccezione di quelle previste dai commi 3, 4 e 5 che devono essere dichiarate annualmente.** Il venir meno di dette condizioni deve essere denunciato dagli interessati entro la data di presentazione della dichiarazione. In mancanza di tale denuncia il Comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La tariffa decorrerà dal primo giorno solare successivo al momento del venir meno delle condizioni per l'agevolazione.

**7.** Qualora tra i componenti il nucleo familiare sia presente almeno una persona portatrice di handicap (con un minimo certificato di invalidità da handicap del 70%) oppure una persona anziana in condizioni certificate di non autosufficienza, il contribuente può usufruire, a seguito di apposita richiesta da presentare all'Ufficio Tributi, di una riduzione della tariffa nella misura del 10%.

**8.** I nuclei familiari con 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, la cui superficie abitativa non sia superiore ai mq. 105, nonché quelli con 6 o più componenti, di cui almeno 4 figli minori, la cui superficie abitativa non sia superiore ai mq. 200, possono usufruire, a seguito di apposita richiesta da presentare all'Ufficio Tributi, di una riduzione della tariffa nella misura del 10%.



**9.**Le agevolazioni di cui ai commi 6 e 7:

- a) sono tra loro cumulabili;
- b) non sono applicabili ai nuclei familiari residenti in immobili appartenenti alle categorie catastali dei gruppi A1 (abitazioni di tipo signorile) – A8 (abitazioni in ville) – A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici).

**10.** Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**11.** Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 18.

### **Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

**1.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa.

### **Art. 24 – Piano Finanziario**

**1.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, da farsi pervenire al comune nei tempi e con le modalità da esso disposte, e approvati dall'autorità competente ovvero, in mancanza, dal Consiglio Comunale.

**2.** Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

### **Art. 25 – Tributo giornaliero**

**1.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Magenta istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

**2.** L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche .
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 20 (**riciclo**), 21 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 22 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 18 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 19.
7. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

#### **Art. 26 – Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o da autorità competente in sua sostituzione, sull'importo del tributo.

#### **Art. 27 – Versamento e riscossione del tributo**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

**3.** Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

**4.** La TARI è versata esclusivamente al Comune di Magenta.

**5.** Il versamento del tributo è effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate bimestrali, scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre, prevedendo in ogni caso, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

### **Art. 28 – Dichiarazione**

**1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza.

La tariffa verrà adeguata d'ufficio a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

**2.** I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

**3.** La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dalla data di presentazione della denuncia di cessazione oppure, se più favorevole al contribuente, dalla data di inizio di una nuova utenza per i medesimi locali ed aree. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni per ritardata denuncia.

**4.** In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

**5.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, anche se la presentazione della denuncia è

avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 2, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

6. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

7. Per quanto concerne la dichiarazione della TARI occorre fare riferimento al Regolamento di applicazione dell'Imposta Comunale Unica (I.U.C.) del Comune di Magenta.

### **Art. 29 – Accertamento**

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Magenta.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 30 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono stati soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente, dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) e dai regolamenti comunali.

4. Le nuove norme legislative introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

## ALLEGATO A

### Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:  
(comuni con più di 5000 abitanti )

Cod.	Attività Produttive
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

**COMUNE DI MAGENTA**  
**PIAZZA FORMENTI n° 3**  
**20013 MAGENTA (MI)**

Varese, il 10 marzo 2016

Il Collegio dei Revisori, viste ed esaminate le bozze di delibere di Consiglio Comunale relative ai regolamenti IMU, TASI, IUC, TARI, che recepiscono gli adeguamenti normativi e sulle quali deve essere espresso il parere del Collegio dei Revisori,

Ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b) n. 7 del D.Lgs 267/2000

**ESPRIME**


Parere favorevole all'approvazione dei regolamenti in argomento

**Il Collegio Dei Revisori**

Rag. Pasquale Pizzi



Dott. Piero Morandini



Dott.ssa Laura Raimondi

